

CONVENZIONE
TRA IL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
“EL.MO. – ELETTRIFICAZIONE DELLA MOBILITA’”
E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

PREMESSO

che in base all’atto costitutivo ed allo statuto, il Consorzio Interuniversitario Nazionale “EL.MO.” – ELETTRIFICAZIONE DELLA MOBILITA’” (in seguito indicato come Consorzio) ha come finalità:

- a) la promozione e lo sviluppo di studi, ricerche e iniziative di alta formazione nel campo della mobilità elettrica, intesa come insieme delle tecnologie che prevedono l’applicazione di dispositivi elettrici ed elettronici al fine di incrementare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dei sistemi di trasporto operanti in ambito terrestre, navale e aerospaziale;
- b) favorire il trasferimento tecnologico degli esiti delle attività di cui al precedente punto a).
- c) fornire supporto a organi di governo europei, nazionali, locali nei processi di pianificazione e controllo in materia di mobilità sostenibile.

che l’Università degli Studi di Trieste ha aderito al Consorzio con atto notarile sottoscritto l’8 maggio 2019;

che rilevanti attività nel campo della mobilità elettrica sono svolte presso l’Università degli Studi di Trieste (in seguito indicata come Università) nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura;

che l’Università e il Consorzio riconoscono l’opportunità di dare maggiore impulso a tali attività anche utilizzando in maniera sinergica le risorse del Consorzio e quelle disponibili presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura;

che il Consorzio intende collaborare allo sviluppo delle attività didattiche con particolare riguardo al dottorato di ricerca e alla preparazione di esperti nella ricerca di base e applicata nel campo della mobilità elettrica.

VISTI

gli art. 27 e 92 del DPR 382/80 e l’art.12 della legge 705/85 e la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’11 dicembre 2019, con la quale viene recepito quanto sopra esposto.

TRA

L’Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del proprio Rettore pro-tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17 giugno 1965 domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2019;

E

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale “EL.MO. - ELETTRIFICAZIONE DELLA MOBILITA’”, con sede legale in Via Ostiense, 159, Roma, c/o l’Università degli Studi Roma 3, nella persona del proprio Direttore pro tempore, Prof. Ing. Ciro Attaianesi, nato a Napoli il 5 marzo 1959, domiciliato per la carica presso la sede legale del Consorzio, a ciò autorizzato con delibera del 26 giugno 2020 dal Consiglio Direttivo;

si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 –COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE DI RICERCA

1. Considerato quanto espresso nelle premesse, che formano parte integrante della presente convenzione, viene costituita una “Sezione di Ricerca del Consorzio” presso l’Università degli Studi di Trieste.
2. Il coordinatore della Sezione di Ricerca è il rappresentante nel Consiglio Direttivo del Consorzio dell’Università.
3. La Sezione di Ricerca è costituita:
 - a. dai professori, ricercatori universitari, assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, tecnici laureati e tecnici dell’Università che ne facciano domanda al coordinatore della Sezione di Ricerca;
 - b. dal personale dipendente del Consorzio eventualmente assegnato a tale Sezione dal Consiglio Direttivo nell’ambito di specifiche attività di ricerca.
4. La Sezione di Ricerca è localizzata presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste presso i locali che saranno individuati da apposito accordo.
5. Gli assegnatari di borse di studio erogate dal Consorzio possono far parte della Sezione di Ricerca di cui sopra subordinatamente all’accettazione da parte del Dipartimento per lo svolgimento delle loro attività presso lo stesso.

ART. 2 - RESPONSABILI

1. L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l’Università, al Direttore pro-tempore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura e, per quanto riguarda EL.MO, al Coordinatore pro tempore della Sezione di Ricerca.
2. Il Coordinatore si fa garante nei confronti dell’Università dell’osservanza delle norme dipartimentali da parte dei collaboratori della Sezione di Ricerca. che non siano dipendenti dell’Università di Trieste.

ART. 3 – ATTIVITA’ E RISORSE

1. La Sezione di Ricerca svolge normalmente un’attività di ricerca di base e applicata che l’Università riconosce di proprio interesse. Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo; in caso contrario, il personale universitario che svolge i programmi e le attività di cui al presente articolo, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale. Tali attività si sviluppano con modalità e limiti che saranno definiti tra il Direttore del Dipartimento e il coordinatore della Sezione di Ricerca mediante appositi accordi attuativi in forma scritta, che determinino gli aspetti operativi ed economico-finanziari dell’attività, con la predisposizione di un budget economico e degli investimenti.
2. Lo svolgimento di attività di ricerca presso la Sezione potrà essere effettuato anche per conto di terzi. In tal caso si provvederà a stipulare apposite convenzioni e contratti, che regolamentino il finanziamento delle attività, l’uso delle attrezzature e l’accesso ai laboratori, il contributo economico che Consorzio dovrà devolvere al Dipartimento stesso per le spese generali nonché le modalità di rendicontazione nel rispetto dei relativi regolamenti dell’Ateneo. Alla deliberazione in ordine alla convenzione non potranno partecipare, in quanto soggetti interessati, i membri del consiglio che afferiscono al Consorzio.
3. Il Consorzio in base ai dati amministrativi ed economici desumibili dal sistema contabile del Consorzio stesso e in accordo con il Coordinatore della Sezione di cui all’art.3 preparerà una relazione certificata sull’entità dei finanziamenti stanziati dal Consorzio per tutti quei programmi che prevedono il coinvolgimento, e che hanno coinvolto il personale scientifico e tecnico afferente al Dipartimento, l’organizzazione, i locali e le attrezzature del Dipartimento. Tale

relazione verrà trasmessa annualmente e a consuntivo, dal Presidente del Consorzio al Coordinatore della Sezione che provvederà, a sua volta a trasmetterla al Rettore e ai competenti uffici dell'Università.

ART. 4 – SPAZI E ATTREZZATURE

1. Il Dipartimento mette a disposizione della Sezione, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, le attrezzature, i mezzi tecnici ed i locali del Dipartimento stesso. Il Consorzio, per favorire lo svolgimento della generale attività di ricerca, consente al Dipartimento, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso delle proprie attrezzature e dei propri mezzi tecnici, in sede locale o nazionale. L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, dei servizi ed impianti generali, nonché delle attrezzature di cui al presente articolo, verrà regolato da appositi accordi da stipularsi tra il Direttore del Dipartimento e il Coordinatore della Sezione. Il reciproco utilizzo può avvenire anche per la gestione dei fondi di programmi nazionali, comunitari ed internazionali di ricerca. Prima di sottoporre agli enti finanziatori proposte progettuali, il Consorzio acquisisce il preventivo nulla osta del Direttore del Dipartimento che dovrà verificare la compatibilità dell'attività prevista con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento.
2. Le attrezzature di particolare costo e complessità, di proprietà del Consorzio EL.MO., potranno essere dislocate presso il Dipartimento a seguito di accordi tra il Direttore del Dipartimento stesso e il coordinatore della Sezione di Ricerca, che definiscano modalità di utilizzo e di contributo alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In ogni caso, ove, nello sviluppo dei propri programmi, il Consorzio ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista dell'eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.
3. Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

ART.5 – COLLABORATORI E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Alla sottoscrizione della convenzione il Coordinatore della Sezione trasmette al Direttore del Dipartimento la lista dei collaboratori (dipendenti, borsisti, ecc.) del Consorzio non appartenenti all'Università degli Studi di Trieste che frequentano il Dipartimento. Qualsiasi modifica di tale lista dovrà essere immediatamente comunicata dal Coordinatore della Sezione al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.
2. Tutti i collaboratori della Sezione non appartenenti all'Università degli Studi di Trieste devono fare richiesta di accesso alle strutture dipartimentali secondo le regole in uso nel Dipartimento. Ai borsisti del Consorzio, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, è consentito l'uso delle attrezzature, dei mezzi tecnici e dei locali del Dipartimento stesso, sotto la responsabilità di un docente della Sezione di Ricerca.
3. L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte del Consorzio, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori del Consorzio.
4. Il Consorzio garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.

ART. 6 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE

1. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, ciascuna parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto della convenzione e sulle misure di prevenzione e protezione previste per tali attività, anche attraverso i rispettivi Servizi Prevenzione e Protezione.
3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i datori di lavoro dell'Università e del Consorzio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.
4. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché i collaboratori del Consorzio sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7 – BORSE DI AVVIAMENTO ALLA RICERCA

Se ritenuto d'interesse da parte del Consorzio per lo svolgimento dei programmi di ricerca, il Dipartimento potrà attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte del Consorzio. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico del Consorzio, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR).
2. Ai fini del trattamento dei dati personali, le Parti sono contitolari del trattamento ai sensi del GDPR, art. 26, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tali sono parimenti responsabili di fronte agli interessati, che possono esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascuno dei contitolari.
3. Le Parti sono quindi tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR; sono, inoltre, soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa.
4. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

ART. 9 - REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.
2. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

ART. 10 - PUBBLICAZIONI

1. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
2. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

ART. 11 – DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi di quattro anni, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza. Le Parti concordano di concludere i progetti già avviati alla data di scadenza della presente convenzione o alla data di comunicazione del recesso di cui al successivo comma 2.
2. I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere con preavviso di tre mesi nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e il Consorzio si riservano il diritto di recedere per giusta causa.

Il recesso sarà comunicato tramite PEC o lettera raccomandata A/R.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione che non siano componibili in via bonaria fra le Parti, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Trieste.

ART. 13 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università. L'Università non si assume le obbligazioni del Consorzio né può assumere obbligazioni per conto del Consorzio. È esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti dal Consorzio.

ART.14 - SPESE

1. La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.
3. La presente Convenzione viene redatta in doppio originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

- sottoscritto digitalmente

Il Direttore del Consorzio EL.MO.

sottoscritto digitalmente